Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.
Coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di emanare norme dirette a coordinare, nell'interesse dell'economia della Nazione, con l'intervento delle Corporazioni, l'attività degli Enti o Istituti costituiti per l'esercizio di attività economiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli Enti o Istituti costituiti in forza di disposizioni legislative per l'esercizio di determinate attività economiche devono trasmettere annualmente al Ministero delle corporazioni copia del loro bilancio accompagnata da una relazione sull'attività da essi svolta e devono inoltre comunicare al Ministero medesimo tutte quelle altre informazioni delle quali siano richiesti.

Tali informazioni dovranno essere fornite a mezzo dell'Amministrazione statale alla cui vigilanza gli Enti od Istituti sono soggetti.

Il Ministro per le corporazioni, presi accordi con gli altri Ministeri interessati, sottopone all'esame della Corporazione o delle Corporazioni competenti, le notizie raccolte sull'azione esercitata dall'Ente e sui risultati conseguiti e provoca, ove sia il caso, quelle indicazioni di massima sulle direttive più adeguate agli interessi generali economici della Nazione.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse Amministrazioni dello Stato sui singoli Enti o Istituti.

Le disposizioni medesime non si applicano agli Enti o Istituti costituiti per l'esercizio di attività di carattere finanziario.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL
ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1936-XIV, n. 1690.
Norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, che detta norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impiego di gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai concessionari di giacimenti di gas naturali è fatto obbligo di cedere il gas estratto, con assoluta preferenza su ogni altro richiedente, alle persone od enti che ne facciano richiesta per destinarlo come carburante nei pubblici servizi di trasporto su strade o su rotaia.

Nei casi di più richieste concorrenti da parte delle persone od enti di cui sopra, le quali non possano essere tutte integralmente accolte, le decisioni sono devolute al Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Le determinazioni ministeriali in merito sono insindacabili.

Art. 2. — L'obbligo di cessione di cui all'art. 1 non concerne i quantitativi di gas utilizzati direttamente dal titolare della concessione mineraria per scopi industriali od agricoli.

Art. 3. — Il prezzo del gas ceduto in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo precedente, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, sentito il competente Ufficio distrettuale minerario.

Art. 4. — Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i concessionari di giacimenti di gas naturali sono tenuti a denunciare al Ministro per le corporazioni la propria disponibilità di gas e l'uso che attualmente ne facciano.

Al Ministero delle corporazioni dovrà essere denunciata ogni successiva variazione nella disponibilità del gas e dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione per un diverso uso del gas stesso.

Art. 5. — Le norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle persone od enti che avendo acquistato, con contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, gas dai concessionari di giacimenti di gas naturali, ne facciano in tutto o in parte commercio.

Art. 6. — Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000.

Inoltre, i concessionari di giacimenti di gas naturali nei casi di recidiva sono passibili della revoca della concessione mineraria ai termini dell'art. 41 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 7. — Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione ed integrazione del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI
DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1691.
Norme integrative per l'attuazione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme integrative per l'applicazione del cennato decreto-legge e particolarmente la procedura per la esanzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e per i relativi ricorsi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme sull'obbligo del contributo.

Art. 1. — In caso di esigenze militari di carattere eccezionale, che diano luogo a richiamo alle armi o possano dar luogo ad arruolamento volontario nelle Forze armate e nella Milizia volontaria sicurezza nazionale, il Ministro per le corporazioni, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, stabilirà la misura dei contributi dovuti a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, e la data iniziale e la data di cessazione dell'obbligo di versamento dei contributi stessi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto.

Per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale dovute alle operazioni in Africa Orientale Italiana, l'obbligo del contributo decorre di diritto dal 1° gennaio 1936-XIV e la data di cessazione sarà fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2. — I datori di lavoro, rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, della

aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti ed artisti che, a' sensi dell'art. 9, comma 2°, del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, abbiano alle loro dipendenze prestatori d'opera con qualifiche d'impiegato o con trattamento equivalente o superiore, devono, entro 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per le corporazioni che stabilisce la data iniziale dell'obbligo di contribuzione, presentare all'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nella cui circoscrizione ha sede l'azienda — salvo deroghe da concordarsi fra i datori di lavoro e l'Istituto predetto — l'elenco nominativo dei prestatori d'opera suindicati in servizio alla data del cennato decreto Ministeriale, specificando, per ognuno di essi, la retribuzione mensile calcolata a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374.

Il datore di lavoro è tenuto anche a comunicare alla competente sede provinciale dell'Istituto tutte le successive variazioni che, per assunzioni o cessazioni di rapporto, intervengano fra i cennati prestatori d'opera nonchè le variazioni della loro retribuzione.

Dette comunicazioni debbono essere fatte entro i 10 giorni dalla variazione.

Art. 3. — Per la prima attuazione del presente decreto la denuncia deve essere fatta entro 20 giorni dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La denuncia deve indicare:

a) l'elenco nominativo dei prestatori d'opera, di cui all'art. 9, comma 2°, del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, in servizio al 1° gennaio 1936-XIV, nonchè quelli che siano in servizio alla data della denunzia, come pure le variazioni nominative delle assunzioni e della cessazione di servizio intervenute nel periodo intermedio;

b) per ciascuno dei dipendenti suddetti, la retribuzione mensile percepita al 1° gennaio 1936 e le eventuali variazioni successive fino alla data della denuncia.

Art. 4. — Gli Uffici provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale esaminano le denuncie ad essi pervenute, le rettificano, ove occorra, sentendo — quando lo credano utile — il parere delle locali Unioni professionali, e fissano, per ciascun datore di lavoro, l'importo del contributo mensile da questi dovuto sulla base della aliquota stabilita dal Ministro per le corporazioni, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374.

Ove tale aliquota venga successivamente variata, a' sensi del suddetto articolo, gli Uffici provinciali dell'Istituto apporteranno le conseguenti modificazioni agli importi di contributo da essi fissati.

Gli Uffici predetti debbono altresì variare successivamente, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro interessato, la determinazione dell'ammontare del contributo da questi dovuto, quando si sia modificato lo stato di fatto su cui si è basata detta determinazione.

Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui si siano verificate.

Art. 5. — Fissato l'ammontare del contributo, gli Uffici provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ne danno comunicazione, mediante lettera raccomandata od in altro modo equivalente, al datore di lavoro interessato con invito a pagare, indicando altresì le rettifiche eventualmente apportate alla sua denuncia.

Il contributo deve essere pagato, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso, in rate bimestrali, di cui la prima non oltre i 10 giorni dalla data dell'invito e le altre non oltre i 10 giorni dall'inizio dei successivi bimestri.

Il pagamento delle quote antecedenti alla data della fissazione dell'ammontare del contributo verrà effettuato in tre soluzioni consecutive, contestualmente al pagamento delle prime tre rate bimestrali.

Art. 6. — Contro le determinazioni, di cui ai precedenti articoli, degli Uffici provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dalla comunicazione, reclamare alla Direzione centrale dell'Istituto predetto.

Contro le deliberazioni dell'Istituto l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad una Commissione da nominarsi dal Ministro per le corporazioni, avente sede in Roma presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale del lavoro, della previdenza e della assistenza, presidente;

b) da un consigliere di Corte di cassazione;

c) da due ispettori corporativi di grado non inferiore al 6°;

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Le decisioni della Commissione sono definitive, salvo ricorso, nel termine di giorni sessanta, da parte degli interessati, all'Autorità giudiziaria ed esclusé le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare del contributo.

I reclami ed i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 7. — Il datore di lavoro che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, intenda avvalersi della facoltà di recedere dal pagamento a causa di cessazione completa dell'attività della sua azienda per effetto della sua chiamata o del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, deve presentarne dichiarazione all'Ufficio provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, allegando un certificato di cessazione completa di detta attività, da rilasciarsi dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La dichiarazione di cessazione dell'obbligo del contributo segue la procedura di cui ai precedenti articoli, con effetto dalla data della presentazione della domanda. Qualora però la cessazione completa dell'attività dell'azienda sia avvenuta prima della entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di cessazione dell'obbligo del contributo ha effetto dalla data della detta cessazione di attività dell'azienda.

In caso di fallimento, l'obbligo del pagamento del contributo ha termine con la data della chiusura del fallimento stesso. A tal uopo deve essere presentata domanda all'Istituto predetto, con un certificato del Tribunale competente attestante detta chiusura. La dichiarazione di cessazione dell'obbligo del contributo segue la procedura di cui ai precedenti articoli.

Art. 8. — Contro i morosi al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della Provincia ove è la sede dell'azienda del datore di lavoro, osservate per il procedimento le norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione costituisce anche titolo valido per la iscrizione dell'ipoteca sugli immobili dell'iscritto moroso.

CAPO II.

Norme per il pagamento delle indennità.

Art. 9. — Il prestatore d'opera richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, il quale intenda percepire le indennità da questo previste deve, dopo che abbia assunto servizio militare, presentare alla Direzione generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in Roma, domanda per la corresponsione delle indennità spettantigli, specificando la data del richiamo o dell'arruolamento volontario, il grado militare che riveste, la composizione della propria famiglia al 1° gennaio 1936 o alla data del richiamo e le variazioni successivamente avvenute, l'azienda presso cui prestava servizio al momento del richiamo, nonchè l'importo della retribuzione mensile calcolata in conformità dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374.

Coloro che rivestano il grado di ufficiale o sottufficiale, nella domanda devono inoltre specificare l'importo dello stipendio o paga militare mensile, ivi compresi il supplemento di servizio attivo, la sovrapaga, l'indennità per aggiunta di famiglia e l'indennità caroviveri.

Sulla domanda deve essere apposta la certificazione dell'Autorità militare da cui il richiedente dipende, attestante la data del richiamo o dell'arruolamento volontario, il grado e qualifica che il militare riveste e l'ammontare degli emolumenti inerenti a detto grado e qualifica.

Il prestatore d'opera è obbligato a comunicare all'Istituto tutte le successive variazioni, intervenute nella composizione della sua famiglia e nell'ammontare dei suoi emolumenti, le quali siano influenti nella determinazione della misura dell'indennità. La variazione dell'ammontare degli emolumenti deve essere certificata dall'Autorità militare da cui il richiedente dipende.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà a procurarsi un certificato del podestà del Comune di residenza del prestatore d'opera, che comprovi che i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle vivono a suo carico.

Art. 10. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è obbligato a corrispondere mensilmente le indennità di legge al prestatore d'opera che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, anche se il datore di lavoro non abbia provveduto regolarmente alla denuncia del proprio personale o al pagamento del contributo all'Istituto suddetto, il quale ha il diritto di rivalsa, per le indennità pagate, verso il datore di lavoro che abbia omesso di denunciare il prestatore d'opera al quale siano state corrisposte le indennità stesse, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 13 del presente decreto.

Il pagamento delle indennità arretrate sarà effettuato in tre soluzioni consecutive, contemporaneamente al pagamento delle tre prime mensualità.

Art. 11. — Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti il pagamento delle indennità il prestatore d'opera ed il datore di lavoro interessato possono ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Commissione di cui all'art. 6. Le decisioni della Commissione sono definitive, salvo all'interessato l'azione davanti all'Autorità giudiziaria, da promuoversi entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione delle decisioni stesse.

Art. 12. — Nel caso di radiazione dall'elenco del datore di lavoro a causa di cessazione completa dell'attività dell'azienda per effetto della sua chiamata o del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, il pagamento delle indennità a favore del prestatore d'opera militare cessa con effetto dalla data della presentazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della domanda del datore di lavoro per radiazione. Qualora però la cessazione completa dell'attività sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il diritto all'indennità ha termine con la data di detta cessazione.

In caso di fallimento del titolare dell'azienda, il diritto all'indennità ha termine con la data di chiusura del fallimento.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 13. — Il datore di lavoro che ometta di fare la denuncia o la faccia tardiva, ovvero inesatta od incompleta, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 300.

Il datore di lavoro che ritardi od ometta il versamento del contributo, è tenuto, oltre al contributo dovuto, anche al contemporaneo pagamento delle spese e degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Art. 14. — Il prestatore d'opera che abbia dato scientemente notizie inesatte all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale al fine di ottenere indennità maggiori di quelle dovutegli, perde il diritto anche alle indennità di legge, salvo le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 15. — I crediti di qualsiasi specie dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato a norma dell'art. 1957 del Codice civile, i quali sono tuttavia posposti.

Art. 16. — La Cassa per la erogazione delle indennità di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, ha personalità giuridica e gestione autonoma: essa ha sede in Roma, presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 17. — La Cassa è amministrata da un Comitato, composto:

1° da un presidente, nominato dal Ministro per le corporazioni;

2° da un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

3° da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti e degli artisti;

4° da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e della assicurazione;

5° dal direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza del Ministero delle corporazioni;

6° dal direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La rappresentanza della Cassa spetta al suo presidente o, in caso di assenza o di impedimento, al membro del Comitato da lui delegato.

È istituito presso la Cassa un collegio di sindaci, che esercita, sulla gestione di essa, le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Detto collegio è composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro per le corporazioni fra i funzionari di questo Ministero, il secondo dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed il terzo, d'accordo, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti e degli artisti, o, in mancanza di accordo, dal Ministro per le corporazioni.

I servizi della Cassa vengono esercitati dagli Uffici centrali e periferici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 18. — Le spese per l'attuazione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, e del presente decreto, comprese quelle per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 6, saranno a carico della Cassa per la erogazione delle indennità e saranno ripartite nei cinque conti da essa gestiti.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede ad anticipare le somme all'uopo occorrenti, rivalendosene sui contributi riscossi, il cui importo residuo sarà da esso versato alla Cassa.

Art. 19. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 74.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Ente autonomo per le case popolari di Foggia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 4, lettera *a*) dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor cav. uff. rag. Giovanni Pepe è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1936 - Anno XIV
Registro 15, Lavori pubblici, foglio 235.*

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il Reale decreto 20 luglio 1928, con il quale l'Ente autonomo per le case popolari di Foggia fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopraccennato Ente con delibera 25 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Ente autonomo per le case popolari di Foggia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1936-XIV.
Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 4 dicembre 1921 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Sassari;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935 col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo concernente la iscrizione, tra le acque pubbliche di detta Provincia del rio Litarru e sorgenti che lo alimentano, in territorio di Tempio Pausania, non compreso nei precedenti elenchi, compilato e da istruire ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, numero 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e 1 e 2 del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

N. B. - Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro quali si ritione pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Litarru	Rio Bassacutena	Tempio	Dallo sbocco nel Rio Bassacutena alle scaturigini dei gruppi di sorgenti «Le Castagne» e «Casanova».

(3775) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.
Colorazione di aperitivi a base di vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e il R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, per la disciplina della produzione e del commercio rispettivamente del vermut e degli aperitivi a base di vino e il regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 2164, per la esecuzione dei decreti predetti;

Visto l'art. 51 lettera *c*) del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 8 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2419, con cui è data facoltà ai Ministri competenti di sospendere con propri decreti, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri interessati, in tutto o in parte, l'applicazione delle leggi in vigore in materia di disciplina della preparazione e del commercio di prodotti alimentari, e di dettare norme per la temporanea disciplina delle materie stesse;

Ritenuta l'opportunità di consentire, in via temporanea, la detenzione a scopo di vendita e la vendita degli aperitivi a base di vino colorati artificialmente;

Decreta:

La detenzione a scopo di vendita e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, degli aperitivi a base di vino, colorati artificialmente con colori permessi dalla legge e dal regolamento sanitario, sono consentite, in deroga al R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, ed all'articolo 51 lettera *c*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, fino al 31 ottobre 1936 per le partite che si trovano presso le fabbriche e fino al 31 dicembre 1936 per le partite che si trovano presso i rivenditori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.
p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3746)

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1936-XIV.
Determinazione dell'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro in esecuzione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1034, per gli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, che stabilisce il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati ed assimilati che siano richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Ritenuta l'opportunità, nella prima attuazione del suddetto decreto, di determinare in misura unica l'ammontare del contributo che, per provvedere alla corresponsione delle indennità dovute agli impiegati a termine del succitato decreto-legge, deve essere versato dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni dell'industria, della agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione e dei professionisti e artisti;

Decreta:

L'ammontare del contributo, dovuto con effetto dal 1° gennaio 1936-XIV, dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione e dei professionisti ed artisti, è fissato nella misura di L. 1,20 per ogni cento lire della retribuzione da detti datori di lavoro corrisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, ai prestatori d'opera dipendenti, che abbiano la qualifica di impiegato a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o che, per contratto collettivo di lavoro, abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto.

La suindicata misura di contributo potrà essere modificata con successivi provvedimenti in relazione alle esigenze attuariali, che si manifestassero eventualmente necessarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3783)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1936-XIV.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-1937.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;
Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1935-XIII, col quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1936-XIV, col quale vennero approvate variazioni al predetto bilancio;
Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

Roma, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 - Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc.	L.	123.000
Cap. n. 10 - Premi di nuzialità e di natalità, ecc.	»	10.000
Totale degli aumenti	L.	133.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 - Devoluzione al fondo di riserva, ecc.	L.	133.000

Roma, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(3774)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che il Ministro per le finanze ed il Ministro per le corporazioni, in data 16 settembre 1936-XIV, hanno presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, concernente il riordinamento delle Stanze di compensazione.

3794

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 4 settembre 1936-XIV, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Podenzana, provincia di Massa Carrara.

(3776)

Si comunica che il giorno 29 agosto 1936-XIV, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di San Pietro Polesine, provincia di Rovigo.

(3777)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, sull'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi della Ditta Mappin Webb di Roma, contrassegnati col n. 8, sono stati annullati per cessazione della Ditta stessa.

(3781)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, sull'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi della Ditta Barberis Giacomo, di Torino, e contrassegnati col n. 56 di matricola, sono stati annullati per cessazione della Ditta stessa.

(3782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Carmelia-Iunco in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 7 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1936 al registro 15, foglio 28, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Carmelia-Iunco in provincia di Reggio Calabria.

(3768)

Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari delle Industrie tessili friulane, in Gorizia.

Con decreto 21 agosto 1936 viene prorogato al 28 febbraio 1937 il termine assegnato al cav. dott. Bruno Illini, quale Regio commissario straordinario dell'Istituto per le case popolari delle Industrie tessili friulane, in Gorizia.

(3769)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modificazioni, dello statuto del Consorzio di irrigazione « Plaggi » avente sede nel comune di Fondo (Trento).

Con decreto Ministeriale 16 settembre 1936-XIV, n. 3468, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione « Plaggi » avente sede in comune di Fondo, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 23 giugno 1935.

(3773)

MINISTERO DELLA MARINA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra.

Con determinazione Ministeriale del 13-14 settembre 1936-XIV il già capitano del C.R.E.M. Improta Salvatore fu Francesco, in conseguenza della perdita del grado avvenuta con R. decreto 20 giugno 1935, è incorso, per effetto dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, nella perdita delle seguenti distinzioni onorifiche di guerra: medaglia commemorativa della guerra 1915-18 e medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia, concesse con l'allegato al F.O. 18 agosto 1921.

(3763)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile 1934	106233	Cap. 903 —	Casoria Domenico e Margherita fu *Pasquale*, minori sotto la p. p. di Amoroso Antonietta, ved. di Casoria Pasquale, dom. in Pago del Vallo in comune di Lauro (Avellino), con usufrutto vit. a Casoria Giuseppe di Domenicangelo, dom. come sopra.	Casoria Domenico e Margherita fu *Domenicantonio-Pasquale*, minori sotto la p. p. di Amoroso Antonietta, vedova di *Casoria Domenicantonio-Pasquale*, dom. e con usufrutto come contro.
»	105728	210 —	Galli *Vincenza* fu Davide, ved. di Schiavi Paolo, dom. a Novara.	Galli *Carolina-Vincenza* fu Davide, ved. ecc. ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1906	849366 849367	87,50 24,50	Giunipero *Giuseppina* di Marcello, nubile, dom. a Lu (Alessandria).	Giunipero *Maria-Giuseppa* di Marcello, nubile, dom. a Lu (Alessandria).
3,50 % Redim. 1934	367324	245 —	Ceresa Mario, *Norina* e Giacinto di Antonio, minori sotto la p p. del padre, dom. in Mazzè (Torino).	Ceresa Mario, *Rosa* e Giacinto di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Mazzè (Torino).
Cons. 3,50 % 1906	747815 747816	210 — 210 —	Piano *Giuseppa* fu Gennaro vedova di Vairo Francesco dom. a Piaggine Soprana (Salerno).	Piano *Maria-Giuseppa* fu Gennaro vedova ecc. ecc. come contro.
3,50 % Redim. 1934	66950	413 —	*Petillo* Grazia fu Liborio, nubile, dom. a Stigliano (Potenza) vincolato per dote.	*Pelillo* Grazia fu Liborio, ecc., come contro.
»	146807	52,50	Borghino *Maria* fu Giuseppe, moglie di Colli Giuseppe, dom. a Lu Monferrato (Alessandria) con vincolo dotale.	Borghino *Luigia-Maria* fu Giuseppe, moglie di Colli Giuseppe, dom., come contro.
»	358825	623 —	Ferrara Blanda *Carmelina* fu Andrea, moglie di Mercadante Giovanni, dom. a Prizzi (Palermo), dotale.	Ferrara Blanda *Maria-Carmelina* fu Andrea, ecc., come contro.
»	293269	45,50	*Coffano* Giancarlo minore sotto la p. p. della madre *Erbea* Amalia *Elena* di Giovanni vedova *Coffano*, dom. a Divignano (Novara) con usuf. vit. a *Erbea*-Amalia-*Elena* di Giovanni, ved. *Coffano*, dom. a Divignano (Novara).	*Cofano* Giancarlo fu Emilio, minore, sotto la p. p. della madre *Erbeia* Amalia-*Maddalena* di Giovanni, ved. *Cofano*, dom. a Divignano (Novara), con usufrutto a *Erbeia* Amalia-*Maddalena* di Giovanni, ved. *Cofano*, dom. a Divignano (Novara).
3,50% Redim. 1934	443774	283,50	Fiora *Maria* di Secondo, moglie di *Scarpa* Armando fu Celestino, dom. a Torino, Dotale.	Fiora *Elena-Maria* di Secondo, moglie di *Scassa* Armando fu Celestino, dom. a Torino. Dotale.
»	383409	49 —	Federico *Anna* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Benvenuto Teresa ved. Federico, dom. a Bosco Trecase (Napoli).	Federico *Felicia-Anna* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Benevento Teresa ved. Federico, dom. a Bosco Trecase (Napoli).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3741)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

Sono stati presentati per la conversione nel Prestito redimibile 3,50 % e traslazione al nome dei rispettivi cessionari Fittipaldi Prospero e Gargaglione Serafino i certificati di rendita consolidato 5 % n. 163950 e 311189 di annue L. 10 ciascuno, ora intestati a Fasanelli Vincenzo fu Francesco, domiciliato a S. Severino Lucano (Potenza) con vincolo di ipoteca per auzione del titolare quale accollatario di trasporti postali.

Essendo tali certificati mancanti del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(2897)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 533818 di L. 567 annue, intestato a Pellegrini Ede di Celeste, detta Ebe, minore emancipata sotto la curatela del marito Barigozzi Manlio fu Benvenuto, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante di metà del secondo foglio si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detta metà del secondo foglio rimarrà priva di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(2898)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 127).

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato cons. 3,50 %, n. 408606 di L. 21, intestato a Zerbini Carlo fu Gaudenzio, domiciliato in Agrano (Novara), annotato di ipoteca per cauzione del titolare quale contabile pel servizio postelegrafonico.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

È stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato di rendita cons. 3,50 % n. 474889 di annue L. 700 intestato ad Asti Ildegonda di Francesco, moglie di Sforza-Fogliani Paolo fu Felice, domiciliata a Piacenza e vincolato per dote.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto secondo mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1274)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(3ª *publicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta al 1° luglio 1939 e semestralità successive sino e compresa quella al 1° gennaio 1943 relativi alla rendita già cons. 5 % Prestito Littorio n. 010261 di L. 585 annue intestata a Pes Giampaolo fu Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Cagliari.

Ai termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, notificate a questa Direzione generale, sarà senz'altro provveduto all'operazione di conversione nel P. R. 3,50 %.

Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1273)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1936-XIV - N. 188.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6207
Inghilterra (Sterlina)	64,34	Polonia (Zloty)	239,65
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,25	Svezia (Corona)	3,2486
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76 —
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,70
Canadà (Dollaro)	12,72	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,70
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88 —
Danimarca (Corona)	2,8775	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,90
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,95
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,55
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,725
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1936-XIV - N. 189.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6207
Inghilterra (Sterlina)	64,42	Polonia (Zloty)	239,75
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,25	Svezia (Corona)	3,2486
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,15
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,70
Canadà (Dollaro)	12,72	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,70
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,025
Danimarca (Corona)	2,88	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,875
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,925
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,80
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,80
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,80

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto l'avviso 15 maggio 1935 con il quale veniva bandito il concorso per 5 posti di levatrice condotta nella provincia di Agrigento e precisamente nei comuni di Menfi, Agrigento, S. Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia e Lampedusa;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale 5 gennaio 1936;

Visto il proprio precedente decreto n. 19421 del 19 agosto 1936 col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla suddetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e per i Comuni a fianco di ciascuna segnati:

1. Burgio Rosa - Agrigento.
2. Ciantro Antonia - Lampedusa e Linosa.
3. Gueli Diega - Menfi.
4. Lo Groi Angela - S. Giovanni Gemini.
5. Di Mauro Paola - Sambuca di Sicilia.

Agrigento, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3780)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.